

Circolare n. 61/2017

PEC Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

Prot. P-7645/I.01

**LORO SEDI**

Data 25 ottobre 2017

Oggetto: Nota Ministero della salute  
Prot. DGPROF 0054424-P-23/10/17

**Federazione Nazionale Collegi IPASVI**

00184 Roma  
Via Agostino Depretis 70  
Telefono 06/46200101  
Telefax 06/46200131  
Cod. Fisc. 80186470581

Ad integrazione della Circolare n° 60/17 inviata dalla scrivente Federazione lo scorso 13 ottobre, riportiamo ai Collegi, in allegato alla presente, la Nota di chiarimento ai fini della compilazione dell'istanza per l'iscrizione nell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, di cui al DM 2 agosto 2017, **DGPROF 0054424-P- 23/10/2017**, emanata in data 23 ottobre 2017 dal Ministero della Salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, Ufficio V.

Tale atto ministeriale, valido per tutte le professioni sanitarie, fornisce chiarimenti su una serie di questioni e dubbi sorti sul Decreto Ministeriale in oggetto.

In particolare non solo conferma pienamente, ma rafforza ulteriormente nella direzione auspicata, le argomentazioni della nota inviata dallo stesso Ministero lo scorso 13 ottobre in risposta alle istanze presentate dalla Federazione e riguardanti il superamento delle criticità emerse relativamente ai requisiti necessari all'iscrizione nell'apposito elenco creato dal Ministero per le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ex DM Salute 2 agosto 2017.

In particolare si intende dare rilievo a tre risultati di fondamentale importanza - perseguiti dalla Federazione in questi mesi mettendo in campo tutto l'impegno politico e le professionalità necessarie - che oggi trovano riscontro nella summenzionata nota ministeriale:

- 1) il Ministero conferma - non solo per le associazioni infermieristiche ma ora per tutte società e associazioni delle diverse professioni sanitarie - il superamento dell'applicazione del requisito di rappresentatività del 30% previsto dall'art. 2, comma 1 lettera b del citato DM delle società e associazioni scientifiche prevedendo: ***“Per quanto concerne l'applicazione del criterio del 30% di rappresentatività, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del citato DM, si precisa quanto segue. Tenuto conto che la ratio sottesa agli artt. 5 e 6 della menzionata legge n. 24/2017 è quella di consentire l'elaborazione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie, laddove in una determinata “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di esercizio professionale non sussista alcuna società scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda una rappresentatività pari al 30%, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni ed al solo fine di consentire la formazione del primo elenco di cui al richiamato DM, saranno valutate tutte le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche richiedenti, che abbiano una adeguata rappresentatività nella disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento”.***

A conferma ulteriore del superamento di tale criterio, e avendo accolto pienamente le argomentazioni della Federazione, la nota prosegue: ***“Analogamente e per le medesime motivazioni, laddove l'istante – in mancanza di un parametro di riferimento a livello nazionale sul quale calcolare il richiesto 30% - non sia in grado di computare detta percentuale in relazione al numero totale dei professionisti operanti nella “disciplina” o “specializzazione” o “area” o “settore” di riferimento, in questa fase di prima applicazione può limitarsi a dichiarare il numero dei propri iscritti...”***

In questo modo viene rimosso definitivamente l'ostacolo che avrebbe impedito alla professione infermieristica di contribuire all'elaborazione delle linee guida attraverso le sue associazioni tecnico-scientifiche;

- 2) in merito all'individuazione delle diverse "specializzazioni/discipline nonché "area o settore di esercizio professionale" la Nota ministeriale prevede quale disposizione normativa di riferimento per le associazioni infermieristiche proprio la risposta del suo Ufficio Legislativo del 13 ottobre scorso alle istanze della Federazione. In particolare riporta: **"... le aree di riferimento sono quelle individuate dalla legge 251 del 2000, fatto salvo, per le professioni sanitarie infermieristiche, quanto già indicato dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero con nota prot. n. 5288 dell'11 ottobre 2017"**.

Con tale indicazione, il Ministero accoglie pienamente l'indicazione della Federazione relativamente alle sei aree di riferimento della professione infermieristica:

- a) area cure primarie – servizi territoriali/distrettuali;
- b) area intensiva e dell'emergenza urgenza;
- c) area medica;
- d) area chirurgica;
- e) area neonatologica e pediatrica;
- f) area salute mentale e dipendenze;

- 3) pur rimanendo fermo il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco al prossimo 8 novembre 2017, così come previsto dal DM 2 agosto 2017, il Ministero chiarisce come, nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie per aderire pienamente a quanto richiesto in tal senso dallo stesso Decreto, le Associazioni potranno integrare la documentazione allegata alla domanda entro il termine del periodo istruttorio.

In dettaglio la Nota prevede: **"Per quanto concerne lo statuto di cui le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono essere in possesso ai fini dell'iscrizione nell'elenco in parola, si osserva che, qualora l'istante intenda provvedere alla sua modifica per ottemperare ai requisiti previsti dal DM 2 agosto 2017, in tal caso – laddove i tempi tecnici necessari per la convocazione dell'assemblea straordinaria non consentano di presentare il nuovo statuto contestualmente alla presentazione dell'istanza – è possibile allegare al modulo di domanda una dichiarazione in tal senso. In ogni caso, detto statuto dovrà essere inderogabilmente prodotto a questa Amministrazione, a pena di esclusione dalla procedura, entro i termini per l'espletamento dell'istruttoria indicati nell'art. 1, comma 5, del citato DM, ossia 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza medesima"**.

Tale disposizione, in ossequio alla richiesta della Federazione di ottenere un ampliamento delle tempistiche utili per l'iscrizione all'elenco, garantisce alle Associazioni che debbano adeguare il proprio statuto un tempo congruo, nonostante il termine per l'istanza di accreditamento rimanga lo stesso.

La Federazione, ritenendo tutto ciò un passo importante per il consolidamento dell'intero sistema, conferma di voler proseguire sulla strada dello sviluppo della professione attraverso il dialogo virtuoso e trasparente ed un posizionamento sempre più forte in qualità di partner delle istituzioni.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli



Allegati c.s.